CAMERA DEI DEPUTATI N. 3673

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DELBONO, BASTIANONI, PAROLI, CORSINI

Norme per il sostegno alla occupazione intellettuale giovanile

Presentata l'8 maggio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La scuola non prepara il diplomato al lavoro.

Le attività economiche in genere, l'industria ed il terziario non riescono ad assorbire nuovi lavoratori, con previsioni negative per l'occupazione.

Nel caso specifico i giovani diplomati sentono giustamente la necessità di crearsi un sostegno economico e non riscontrano la possibilità di uno sbocco attraverso le vigenti norme di legge. Si rendono disponibili molto negativamente a proposte mirate al conseguimento di risultati, indipendentemente dalla loro legittimità, ampliando peraltro, con il cosiddetto « lavoro nero », attività illecite di varia natura, oltre (è un dato, per i proponenti, non trascurabile) un incremento di indifferenza o di insofferenza verso lo Stato e la società.

Per contribuire in modo corretto e qualificato all'inserimento nella vita economico-sociale del Paese delle fresche energie dei giovani diplomati che soffrono grandemente delle carenze della preparazione scolastica con conseguenti difficoltà di approccio alla vita economica, e per sostenere il riordino nell'ambito normativo statuale delle loro posizioni economico-fiscali, proponiamo l'allegata proposta di legge.

Essa non pretende di essere la « panacea » che risolve ogni problema ma si inserisce in modo organico e positivo negli interventi legislativi miranti all'inserimento dei giovani diplomati nel mondo del lavoro.

In base a ragionate e prudenziali valutazioni si ritiene che le realtà libero-professionali italiane possano assorbire non meno di 100.000 giovani lavoratori italiani il primo anno, tenendo presente che il mercato dispone di oltre 1 milione e 300 mila professionisti.

Spazi professionali, peraltro, che se debitamente sviluppati toglierebbero ampie aree all'abusivismo ed alla evasione contributivo-fiscale, primario obiettivo perseguito da tutto il Parlamento.

In ordine poi agli oneri posti a carico dello Stato, si ritiene possano considerarsi poco rilevanti di fronte agli indubbi vantaggi prospettati rispetto al recupero del 33 per cento (sul 50 per cento circa del costo attuale), rappresentato dalle ritenute IRPEF e previdenziali, che viene ristornato dalle casse pubbliche.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I diplomati sino a venticinque anni ed i laureati sino a trenta anni, iscritti nelle liste di collocamento con la qualifica rispondente al titolo scolastico, possono essere assunti dai liberi professionisti iscritti ad albi, registri od ordini professionali per tre anni, secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. La durata dell'assunzione prevista al comma 1 è elevata a quattro anni nelle province dove la disoccupazione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'assunzione supera il 15 per cento.

ART. 2.

1. Ai lavoratori di cui all'articolo 1 è garantita l'integrale applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale con retribuzione iniziale pari all'80 per cento di quella prevista e che è automaticamente maggiorata del 10 per cento ogni semestre sino a raggiungere dopo un anno il 100 per cento della retribuzione contrattuale.

ART. 3.

1. Ai fini della formazione professionale, preso atto della preparazione preminentemente teorico-scolastica dei giovani diplomati e laureati, il libero professionista di cui all'articolo 1 è tenuto ad impartire la pratica professionale all'interno del proprio studio.

2. Agli effetti contributivi e previdenziali ai rapporti di lavoro instaurati ai sensi della presente legge si applicano le norme che disciplinano l'apprendistato, di

cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, al relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, ed alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

ART. 4.

1. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 1 al lavoratore è garantita l'applicazione integrale del contratto collettivo nazionale del settore di appartenenza con l'anzianità ed i diritti maturati all'atto dell'assunzione.

ART. 5.

1. I benefìci previsti dall'articolo 3 decadono con obbligo al rimborso delle relative contribuzioni, senza interessi, quando il datore di lavoro licenzia il lavoratore diplomato o laureato entro dodici mesi dal superamento dei termini concernenti l'assunzione previsti all'articolo 1.

2. Il comma 1 del presente articolo non si applica in caso di cancellazione dall'albo, dal registro o dall'ordine professionale del libero professionista di cui all'articolo 1 o nell'ipotesi che il licenziamento sia determinato da fatto o colpa del lavoratore.